



# **Ministero dello Sviluppo Economico**

## **CITTADINO CONSUMATORE**



**La Legge n° 40/2007**

**1° R a p p o r t o**

**(a sei mesi sullo stato di attuazione della legge)**

**18 luglio 2007**

## **Sommario:**

Legge 2 aprile 2007, n. 40

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"**

*(Estratto dalla Legge 40/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento Ordinario n. 91)*

- **Art. 1 - Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet**
- **Art. 2 – Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale**
- **Art. 3 – Trasparenza delle tariffe aeree**
- **Art. 4 – Data di scadenza dei prodotti alimentari**
- **Art. 5 - Misure per la concorrenza e la tutela del consumatore nei servizi assicurativi**
- **Art. 7 – Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. Divieto di clausole penali**
- **Art. 8 – Portabilità del mutuo. Surrogazione**
- **Art. 9 – Comunicazione unica per la nascita dell'impresa**
- **Art. 10 – Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche**
- **Art. 11 – Misure per il mercato del gas**
- **Art. 13, comma 8, da sexies a quaterdecies - Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.**

*Questo è il primo rapporto, a sei mesi, sullo stato di attuazione delle disposizioni del D.L. 31.01.2007, n° 7, convertito in legge 40/2007, realizzato a cura della Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori, e che prende in considerazione gli articoli della legge che hanno comportato adempimenti di carattere esecutivo. Sono qui raccolti tutti i provvedimenti attuativi emanati in applicazione delle norme di legge, nonché una documentazione sugli effetti, anche sul versante dei prezzi e delle tariffe, delle misure di liberalizzazione.*

# Articolo 1

## Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

### Sommario

#### ❖ Il testo dell'articolo 1

#### ❖ Provvedimenti attuativi dell'AGCOM

- Linee guida esplicative per l'attività di vigilanza in applicazione dell'art. 1 della legge 40/2007
- Delibera n. 96/07/CONS: Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n° 7
- Delibera n. 126/07/CONS: Misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n° 259
- Delibera n. 43/07/CIR: Consultazione pubblica sulle modalità per consentire all'utente, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato
- Delibera n. 88/07/CSP: Approvazione dello schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Delibera n. 173/07/CONS: Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti
- Delibera n. 274/07/CONS: Modifiche ed integrazioni alle delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso

#### ❖ Relazione dell'AGCOM

#### ❖ Andamento dei prezzi

**Nota** – I testi di tutti i documenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disponibili sul sito: <http://www.agcom.it/>, ed inoltre alla pagina: <http://cittadinoconsumatore.sviluppoeconomico.gov.it/>

## **Art. 1.**

### **Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet**

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi *prezzi* del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori *di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche*, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o *del servizio* richiesto. *E' altresì vietata* la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o *del servizio* acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e *non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore*. Gli operatori di *telefonia mobile* adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.*  
2-bis. *L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.*

3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di *trasferire le utenze* presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difforme sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente *comma* i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.


4. *L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*

#### **Art. 1-bis.**

Misure per il mercato delle telecomunicazioni

1. *All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori".*

## Tariffe dei servizi di telefonia mobile



**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Per la stima di questo indice viene rilevata l'intera gamma dei piani tariffari offerti dai maggiori operatori nazionali attivi sul mercato residenziale, comprensivi delle tariffe, dei canoni, dei costi di cambio piano e di eventuali altre componenti fisse e variabili (tra cui, per esempio, i costi di ricarica).

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

## **Articolo 2**

### **Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale**

#### **Sommario**

- ❖ Il testo dell'articolo 2**
- ❖ Schema di delibera, su proposta del Ministero dei Trasporti, in attesa di essere esaminato dal CIPE**
- ❖ Andamento prezzi dei carburanti**

## Art. 2.

### Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali *extraurbane principali*, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. *La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.*
2. Il gestore della rete stradale *di interesse nazionale* e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con *organi di informazione* e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

## PREZZI INDUSTRIALI - Anno 2007

### Benzina senza Piombo (€/litro)

Data	1. Italia	2. Media U.E. (25 Paesi)	3. Δ	4. Media U.M.E. (13 Paesi)	5. Δ
08/01/07	0,452	0,410	0,042	0,423	0,029
15/01/07	0,442	0,397	0,045	0,404	0,038
22/01/07	0,435	0,389	0,046	0,396	0,039
29/01/07	0,435	0,388	0,047	0,399	0,036
05/02/07	0,435	0,394	0,041	0,406	0,029
12/02/07	0,437	0,401	0,036	0,413	0,024
19/02/07	0,437	0,402	0,035	0,413	0,024
26/02/07	0,454	0,411	0,043	0,420	0,034
05/03/07	0,462	0,434	0,028	0,449	0,013
12/03/07	0,470	0,438	0,032	0,451	0,019
19/03/07	0,470	0,439	0,031	0,449	0,021
26/03/07	0,470	0,442	0,028	0,450	0,020
02/04/07	0,483	0,460	0,023	0,471	0,012
16/04/07	0,500	0,473	0,027	0,482	0,018
23/04/07	0,502	0,482	0,020	0,492	0,010
30/04/07	0,514	0,497	0,017	0,509	0,005
07/05/07	0,527	0,504	0,023	0,515	0,012
14/05/07	0,530	0,509	0,021	0,519	0,011
21/05/07	0,541	0,517	0,024	0,529	0,012
28/05/07	0,555	0,526	0,029	0,538	0,017
04/06/07	0,556	0,526	0,030	0,537	0,019
11/06/07	0,558	0,520	0,038	0,529	0,029
18/06/07	0,558	0,523	0,035	0,532	0,026
25/06/07	0,562	0,527	0,035	0,536	0,026
02/07/07	0,562	0,518	0,044	0,525	0,037
<b>09/07/07</b>	<b>0,563</b>	<b>0,519</b>	<b>0,044</b>	<b>0,527</b>	<b>0,036</b>

**Nota –** La tabella presenta il prezzo industriale (cioè il prezzo alla pompa al netto della componente fiscale) della benzina senza piombo nel nostro Paese (Col. 1) e la media del prezzo nei Paesi dell'Unione Europea (Col. 2) e nei Paesi dell'Unione Monetaria (Col. 4). La Colonna 3. espone il divario tra il prezzo italiano e quello dei Paesi dell'U.E., mentre la Colonna 5. rappresenta il divario tra il prezzo italiano e quello dei Paesi dell'U.M.E. La rilevazione viene effettuata ogni lunedì. I prezzi sono in €/lt.

**Fonte –** Elaborazione D.G.A.M.T.C. su dati Bollettino Europeo dei Carburanti della Commissione Europea.




### Gasolio Auto (€/litro)

<b>Data</b>	<b>1. Italia</b>	<b>2. Media U.E. (25 Paesi)</b>	<b>3. Δ</b>	<b>4. Media U.M.E. (13 Paesi)</b>	<b>5. Δ</b>
08/01/07	0,513	0,463	0,050	0,464	0,059
15/01/07	0,499	0,449	0,050	0,449	0,050
22/01/07	0,484	0,441	0,043	0,442	0,042
29/01/07	0,484	0,441	0,043	0,443	0,041
05/02/07	0,483	0,446	0,037	0,449	0,034
12/02/07	0,485	0,452	0,033	0,456	0,029
19/02/07	0,486	0,452	0,034	0,456	0,030
26/02/07	0,499	0,456	0,043	0,459	0,040
05/03/07	0,500	0,467	0,033	0,472	0,028
12/03/07	0,508	0,471	0,037	0,475	0,033
19/03/07	0,508	0,467	0,041	0,469	0,039
26/03/07	0,508	0,467	0,041	0,469	0,039
02/04/07	0,512	0,483	0,029	0,487	0,025
16/04/07	0,523	0,490	0,033	0,492	0,031
23/04/07	0,524	0,493	0,031	0,495	0,029
30/04/07	0,525	0,496	0,029	0,498	0,027
07/05/07	0,525	0,495	0,030	0,497	0,028
14/05/07	0,525	0,494	0,031	0,496	0,029
21/05/07	0,527	0,498	0,029	0,500	0,027
28/05/07	0,533	0,501	0,032	0,503	0,030
04/06/07	0,533	0,503	0,030	0,504	0,029
11/06/07	0,536	0,501	0,035	0,502	0,034
18/06/07	0,537	0,510	0,027	0,512	0,025
25/06/07	0,541	0,515	0,026	0,517	0,024
02/07/07	0,542	0,510	0,032	0,512	0,030
<b>09/07/07</b>	<b>0,542</b>	<b>0,510</b>	<b>0,035</b>	<b>0,511</b>	<b>0,031</b>

**Nota – La tabella presenta il prezzo industriale (cioè il prezzo alla pompa al netto della componente fiscale) del gasolio auto nel nostro Paese (Col. 1) e la media del prezzo nei Paesi dell’Unione Europea (Col. 2) e nei Paesi dell’Unione Monetaria (Col. 4). La Colonna 3. espone il divario tra il prezzo italiano e quello dei Paesi dell’U.E., mentre la Colonna 5. rappresenta il divario tra il prezzo italiano e quello dei Paesi dell’U.M.E. La rilevazione viene effettuata ogni lunedì. I prezzi sono in €/lt.**


**Fonte – Elaborazione D.G.A.M.T.C. su dati Bollettino Europeo dei Carburanti della Commissione Europea.**

## Prezzi industriali in Italia di Benzina, Diesel e Petrolio Brent



**Fonte:** Benzina e Gasolio, *Commissione europea*; Brent, *U.S. Department of Energy, Energy Information Administration*.

## Prezzi al consumo della benzina in Italia, nell'area Euro e tasso di cambio \$/€



**Fonte:** Benzina, *Commissione europea*; Tasso di cambio, *Banca Centrale Europea*.

L'area Euro a cui ci si riferisce è composta dai 13 Stati membri dell'Unione Europea che, ad oggi, hanno adottato l'Euro come moneta unica.

## Prezzi al consumo del gasolio auto in Italia, nell'area Euro e tasso di cambio \$/€



**Fonte:** Diesel, *Commissione europea*; tasso di cambio, *Banca Centrale Europea*.

L'area Euro a cui ci si riferisce è composta dai 13 Stati membri dell'Unione Europea che, ad oggi, hanno adottato l'Euro come moneta unica.

# **Articolo 3**

## **Trasparenza delle tariffe aeree**

### **Sommario**

**❖ Il testo dell'articolo 3**


**❖ Andamento prezzi**

### Art. 3.

#### Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. 2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

## Tariffe dei trasporti aerei



**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Per la stima degli indici relativi ai trasporti aerei, viene utilizzato un campione di rotte che collegano fra loro e con l'estero 13 aree aeroportuali italiane, stratificato per direttrici di traffico e area geografica. Per ogni rotta vengono in particolare rilevati prezzi finali (comprensivi di tasse aeroportuali e diritti di agenzia) per l'acquisto, una settimana e quattro settimane prima della partenza, di un biglietto di andata e ritorno per un adulto su voli di linea, corrispondente a una permanenza di una settimana nel caso delle destinazioni nazionali ed europee e di due settimane nel caso di quelle intercontinentali.

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

# **Articolo 4**

## **Data di scadenza dei prodotti alimentari**

### **Sommario**

- ❖ **Il testo dell'articolo 4**
- ❖ **Nota informativa a cura dell'Uff. D5 "Qualità prodotti e servizi"**



Art. 4.  
Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. *I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.*



Ministero dello Sviluppo Economico

**DATA DI SCADENZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (Art. 4 L. 40/2007)**  
(\* )

La legge 40 ha stabilito che l'indicazione del termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare o della sua data di scadenza deve figurare in modo visibile, per facilitarne l'individuazione.

Le imprese produttrici hanno tempo fino al 31 luglio 2007 per adeguarsi al nuovo regime. E' consentita, comunque, l'immissione in commercio dei prodotti confezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento fino allo smaltimento delle scorte.

L'esigenza di emanare una disposizione per rendere più agevole la lettura della data di scadenza è scaturita dalla constatazione di uno scadimento della chiarezza dell'informazione. Non sempre, infatti, sono state rispettate le norme sulla trasparenza delle indicazioni sulle confezioni, determinando un'estenuante ricerca del consumatore per rintracciarle.

A tale proposito, uno studio condotto da un gruppo di ricerca di design della comunicazione del Dipartimento INDACO del POLITECNICO di Milano ha condotto una indagine sulla leggibilità della data di scadenza esaminando le etichette di circa 350 prodotti alimentari in un ipermercato e compilando 284 schede di rilevazione corredate da documentazione fotografica. Gli esiti di questa indagine, pubblicati nel **volume "Durabilità e scadenza nella comunicazione di prodotto" a cura di Valeria Bucchetti ed Erik Ciravegna – editore Dativo**, hanno fornito un quadro della situazione dalla quale emerge che solo un quarto dei casi analizzati sarebbe considerato soddisfacente.


Pertanto, proprio allo scopo di tutelare il consumatore ed accrescerne la consapevolezza al momento dell'acquisto, la legge ha voluto rendere più chiara l'informazione della data di scadenza, al fine di impedire l'esposizione di diciture non agevoli e non facilmente rintracciabili, o perché le indicazioni sono poste in parti non visibili della confezione oppure sono espresse con caratteri ridotti oppure ancora con un contrasto luminoso e visivo inadeguato.

Dal volume sopra indicato contenente l'indagine citata sono stati tratti alcuni esempi fotografici di prodotti che presentano una indicazione di data di scadenza scarsamente leggibile e chiara.


(\* ) – Il presente documento è stato redatto a cura dell'Uff. D5 "Qualità prodotti e servizi" della Direzione Generale armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori

## ESEMPI FOTOGRAFICI DI ETICHETTE DI PRODOTTI ALIMENTARI RIPORTANTI DATE DI SCADENZE CON PROBLEMI DI LEGGIBILITA'

(Foto tratte dal volume “DURABILITA' E SCADENZA NELLA COMUNICAZIONE DI PRODOTTO”  
a cura di Valeria Bucchetti ed Erik Ciravegna – Edizioni DATIVO)



**Foto n. 1** (scheda 198) **corrispondente ad una bevanda**: presenta scritta sbavata e deformata che, posta sulla zigrinatura del tappo, rende difficoltosa la leggibilità. Inoltre sono presenti altre informazioni (lotto e sigla stabilimento) che creano confusione




**Foto n. 2** (scheda 199) **corrispondente ad una bevanda**: presenta scritta molto deformata e scolorita a tratti che, posta su un lembo che racchiude una confezione multipla, potrebbe essere eliminata dopo l'apertura



**Foto n. 3** (scheda 187) **corrispondente ad una confezione di acqua minerale:** presenta scritta non collocata in un campo predefinito. Inoltre, la trama di punti di cui è costituita può essere un ostacolo alla leggibilità, soprattutto in presenza di scarso contrasto (colore testo bianco su sfondo celeste)



**Foto n. 4** (scheda 49) **corrispondente ad una confezione di formaggi freschi:** presenta scritta non collocata in un campo predefinito. Inoltre l'interferenza con uno sfondo non uniforme crea maggiori difficoltà alla visibilità




**Foto n. 5** (scheda 209) **corrispondente ad una bevanda:** presenta scritta sbavata e deformata. Inoltre la trama di punti di cui è costituita la scritta può essere un ostacolo alla leggibilità soprattutto quando i punti sono troppo piccoli o distanziati tra loro rispetto alla dimensione di caratteri




**Foto n. 6** (scheda 201) **corrispondente ad una bevanda:** trattandosi di confezione multipla il sovrainballaggio impedisce la lettura della data sulle singole confezioni di cui è composta. Inoltre, lo scarso contrasto (sovrastampa su colore fondo giallo/trasparente) unitamente alla compresenza di altre informazioni rende difficoltosa la lettura



**Foto n. 7** (scheda 92) **corrispondente ad un crema di yogurt.** Presenta scritta deformata e non integra, con insufficiente contrasto. Inoltre la data è collocata al di fuori del campo predefinito.



**Foto n. 8** (scheda 169) **corrispondente ad un scatola di latta di conserva:** presenta scarso contrasto. La superficie metallica potrebbe creare problemi di leggibilità a causa dei riflessi. Inoltre la superficie appare bombata in alcuni punti e può deformare la scritta.



**Foto n. 9** (scheda 169) **corrispondente ad un sostitutivo del pane**: presenta scritta scolorita e deformata con dimensioni del testo scarse, su uno sfondo non uniforme e superficie trasparente



**Foto n. 10** (scheda 179) **corrispondente ad un sostitutivo del pane**: presenta dimensioni del testo scarse ed un insufficiente contrasto dovuto anche alla punzonatura su cartone



**Foto n. 11** (scheda 73) **corrispondente ad una confezione di uova fresche**: presenta scritta sbavata, scolorita e deformata. Inoltre la collocazione della data su un elemento aggiuntivo (fascetta a strappo) può comportare la sua eliminazione per sbaglio all'apertura della confezione.



**Foto n. 12** (scheda 3) **corrispondente ad una confezione di burro in scatola di metallo**: presenta scarso contrasto in quanto la scritta effettuata mediante punzonatura su superficie metallica si presta a inconvenienti di leggibilità a causa dei riflessi.



## **Articolo 5**

### **Misure per la concorrenza e la tutela del consumatore nei servizi assicurativi**

#### **Sommario**

- ❖ **Il testo dell'articolo 5**
- ❖ **Progetto MiSE-ISVAP per il servizio di ricerca on-line della polizza Rc-auto più conveniente**
- ❖ **Variazioni tariffarie settore Rc-auto – Dati Isvap**

## Art. 5.

### Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.*

*1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni".*

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.*

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, *ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita'* si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.

4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito."

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

*"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale."*

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: *"In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni."*

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e *non comportano la nullita' del contratto*, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, *ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.*



## **Progetto informatico per la ricerca on-line della polizza Rc-auto più conveniente**

### ***Cosa prevede la norma***

L'art. 5 della legge 40/2007 ha previsto la realizzazione di un sistema informativo, che consenta al consumatore di comparare le tariffe Rc-auto proposte dalle diverse compagnie di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.

### ***Obiettivi del progetto***

Il Ministero dello sviluppo economico e l'Isvap hanno stipulato una Convenzione per la realizzazione di un *software* che consenta agli utenti, attraverso l'accesso ai rispettivi siti, di ottenere preventivi dalle diverse compagnie che siano confrontabili tra loro. Gli obiettivi sono una maggiore mobilità dell'utenza ed una incentivazione delle dinamiche concorrenziali del mercato.

### ***Funzionamento del sistema***

- Il sistema è organizzato in modo da guidare il consumatore nell'inserimento dei dati sul proprio profilo personale, necessari per l'elaborazione delle polizze.
- Conclusa l'immissione dei dati, il sito fornirà l'elenco dei preventivi, ordinati per convenienza economica. La misura del premio è stabilita in funzione delle caratteristiche sia dell'assicurato e del veicolo.
- L'utente avrà in tal modo la possibilità di confrontare i preventivi delle compagnie di assicurazione, in relazione al suo profilo di rischio, e potrà scegliere in maniera consapevole la polizza più conveniente.
- E' previsto, inoltre, un servizio per l'aggiornamento periodico dei parametri di personalizzazione utilizzati dalle imprese per l'elaborazione dei preventivi.

### ***Stato di attuazione del progetto***

Sono stati definiti:

- l'impostazione relativa all'architettura tecnologica
- i requisiti di sicurezza del sistema
- i criteri tecnici ed economici di selezione del fornitore del sistema
- la documentazione necessaria per l'avvio della gara europea, che avverrà a cura dell'Isvap entro il mese di luglio 2007.

### ***Tempi di realizzazione del progetto***


L'entrata in funzione del sistema, una volta completata la procedura per la scelta del soggetto che dovrà realizzare il software, avverrà entro due mesi.



**PROGETTO INFORMATICO PER LA RICERCA ON-LINE DELLA POLIZZA RC-AUTO PIU' CONVENIENTE**



Ministero dello Sviluppo Economico



## **Articolo 7**

### **Estinzione anticipata dei mutui immobiliari; divieto di clausole penali**

#### **Sommario**

- ❖ **Il testo dell'articolo 7**
- ❖ **Protocollo d'intesa ABI-Associazioni dei consumatori del 02.05.2007, applicabile anche ai mutui stipulati precedentemente al 2 febbraio 2007**

## Art. 7.

### Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto *o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche*, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del *soggetto mutuante*.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita *entro trenta giorni* dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i *soggetti mutuanti* non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI  
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N.7, CONVERTITO  
NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO  
ORDINARIO (N.91/L) ALLA GAZZETTA

UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo, di cui al D. lgs. n. 206/2005 (di seguito Associazioni dei consumatori), a conclusione di una serie di incontri svoltisi nel 2007 presso la sede dell'ABI (rispettivamente il: 13 marzo; 2, 5, 10, 13 ,17, 27 aprile e 2 maggio), hanno raggiunto il presente Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

L'ABI e le Associazioni dei consumatori concordano che le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate e si applicano in via transitoria - e quindi solo per parte del periodo di ammortamento dei contratti di mutuo interessati - nel modo seguente:

**a) per i contratti di mutuo a tasso variabile**

- 0,50 punti percentuali;
- 0,20 punti percentuali nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo



b) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001**

- 0,50 punti percentuali;
- 0,20 punti percentuali nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

e) per i **contratti** di mutuo a **tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000**

- 1,90 punti percentuali nella **prima metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 1,50 punti percentuali nella **seconda metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,20 punti percentuali nel **terzultimo anno** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,00 punti percentuali negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

d) per i **contratti** di mutuo a **tasso misto**

- d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b).
- d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o**

Handwritten signature and initials in the left margin.



**uguali ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.

- d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, **per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto e) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto e) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

**Clausola di salvaguardia.** Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: i) nei mutui di cui alle lettere a) e b), 0,20 punti percentuali; ii) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera e) - qualora la misura della

penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25 punti percentuali; iii) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera e) -

qualora la misura della

penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15 punti percentuali.




Resta inteso che il beneficio derivante dall'applicazione delle misure massime delle penali non può essere comunque inferiore a 0,20 punti percentuali per i mutui di cui alla lettera i), 0,25 per i mutui di cui alla lettera ii), 0,15 per i mutui di cui alla lettera iii).


Resta inoltre inteso che, ai fini di quanto precede, le misure massime dei contratti di mutuo a tasso misto sono quelle definite ai sensi della lettera d).

In ogni caso le riduzioni applicate possono operare fino al limite di 0,00 punti percentuali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche apportate, in sede di conversione, al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, che non ha disposto diversamente al riguardo.

Conformemente a tale principio, la misura massima della penale, come concordata nel presente Accordo, riguarda:

 i contratti di mutuo stipulati con banche, per l'acquisto della prima casa, antecedentemente al 2 febbraio 2007 - data di entrata in vigore del D.L. n. 7/2007 - ed in essere a tale data. Per acquisto di prima casa va inteso l'acquisto effettuato da persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza;

 i contratti di mutuo stipulati con banche o con altri soggetti mutuanti, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, antecedentemente al 3 aprile 2007 - data di entrata in

vigore della legge, 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. n. 7/2007 - ed in essere a tale data.

Le predette misure massime delle penali si applicano a tutti i contratti di mutuo aventi le caratteristiche sopra indicate. Al fine di comprovare la ricorrenza delle condizioni che consentono la riduzione della penale nelle predette misure, il debitore fa pervenire alla banca o al soggetto mutuante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - contenente l'attestazione dei requisiti previsti, secondo lo schema allegato al presente Accordo. Per i contratti di mutuo di cui al presente Accordo, estinti entro il 31 maggio 2007, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rilasciata dal cliente, anche successivamente alla data di estinzione, alla banca o al soggetto mutuante che provvederanno ai conseguenti conguagli.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. L. n. 7/2007, così come convertito dalla legge n. 40/2007 - che le banche e gli altri soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo sopra indicati, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti dal presente Accordo, e quindi adotteranno procedure atte a velocizzare lo svolgimento di tale rinegoziazione.

In relazione a quanto precede, TABI e le Associazioni dei consumatori si impegnano:

- a dare la più ampia diffusione al presente Accordo a mezzo stampa, pubblicazione sui rispettivi siti internet, diffusione di lettere circolari ai propri associati, predisposizione di documentazione da diffondere, a cura delle banche, presso i propri sportelli nonché dalle Associazioni dei consumatori firmatarie di tale Accordo. L'ABI e le predette Associazioni dei consumatori si

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located in the bottom left corner of the page.

impegnano a far conoscere reciprocamente le comunicazioni trasmesse in materia ai propri associati;

- a costituire un Comitato - che si riunirà trimestralmente presso la sede dell'ABI - composto da rappresentanti designati rispettivamente dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, con l'incarico di monitorare l'applicazione del presente Accordo e di risolvere le eventuali questioni interpretative che si dovessero presentare sul contenuto dello stesso, dandone la più ampia informativa. Tale Comitato - alla luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione delle previsioni contenute nel presente Accordo - potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dell'Accordo stesso e, in relazione a ciò, se apportarvi eventuali modifiche applicative nei limiti di cui art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40; in considerazione della specificità della provincia di Bolzano, TABI si impegna a costituire in loco, presso la propria Commissione bancaria regionale, una sezione distaccata del predetto Comitato - che opererà nelle forme e con gli strumenti definiti concordemente con il Comitato stesso - al fine di favorire a livello provinciale modalità di applicazione del presente Accordo che tengano conto delle specificità del territorio.

Le banche e gli altri soggetti mutuanti provvedono ad informare i mutuatati delle previsioni contenute nel presente Accordo, fermo restando che le comunicazioni in materia non possono essere gravate da spese a carico dei mutuatari.



{Allegato) orna, 2

maggio 2007

- ABI
- ACU
- ADICONSUM
- ADOC
- ADUSBEF
- ASSOUTENTI
- CTCU-Centro Tutela Consumatori Utenti
- CITTADINANZATTIVA
- CODACONS
- CODICI (Centro per i Diritti del Cittadino)
- CONFCONSUMATORI
- FEDERCONSUMATORI
- LA CASA DEL CONSUMATORE
- LEGA CONSUMATORI —
- MOVIMENTO CONSUMATORI
- MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
- UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

*Handwritten notes and signatures:*

*scarto* (written vertically on the left side of the notes)

*x carta* (written vertically on the left side of the notes)

*Raffaella* (signature)

*la funzione di questa*

*Raffaella* (signature)

*come funziona*

*Mary Cole*

*Rosa - Raffaella* (signature)

*la casa del consumatore*

*la casa del consumatore* (signature)

*la casa del consumatore* (signature)

*la casa del consumatore* (signature)

V

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445  
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA  
DI  
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il  
..... e residente in ....., Via/Piazza ....., n .....,  
codice fiscale/P. IVA .....,  
nella qualità di intestatario/cointestatario del contratto di mutuo n ....., stipulato con la  
Banca  
...../..... (altro soggetto mutuante)..... il.....;

ai fini dell'applicazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo di cui sopra, definita nell'Accordo - siglato il 2 maggio 2007 - tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 (in supplemento ordinario, n. 91/L, alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77);

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

consapevole delle pene stabilite dal menzionato D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mandaci dichiarazioni

### DICHIARA

> che il contratto di mutuo di cui in premessa è stato stipulato,

- per l'acquisto della prima casa, antecedentemente al 2 febbraio 2007 ed è in essere a tale data;
- per l'acquisto di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
- per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita ad abitazione, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
- per l'acquisto di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data;
- per la ristrutturazione di unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economica/professionale, antecedentemente al 3 aprile 2007 ed è in essere a tale data.

>di consentire sin da ora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a che le competenti Amministrazioni confermino alla Banca/al soggetto mutuante, su richiesta che fosse da questa/questo presentata, la corrispondenza delle dichiarazioni testé rilasciate con le risultanze dei dati da esse custoditi.

Il dichiarante



## **Articolo 8**

### **Portabilità del mutuo; surrogazione**

#### **Sommario**

- ❖ Il testo dell'articolo 8**
- ❖ Lettera della D.G.A.M.T.C. all'ABI in data 20.06.2007**
- ❖ Lettera dell'Agenzia del Territorio del 23.05.2007**
- ❖ Circolare n° 9 dell'Agenzia del Territorio del 21.06.2007**

## Art. 8.

### Portabilita' del mutuo; surrogazione

1. In caso di *mutuo*, apertura di credito od altri contratti di *finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari*, la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile.

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. *La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.*

4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

*4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne' le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.*

*4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.*

*4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*





Roma, 23 maggio 2007

Prot. n° 41076

Allegati

Agli Uffici Provinciali  
LORO SEDI

e, .p.c.,

Alle Direzioni Regionali

Alle Direzioni Centrali

LORO SEDI

**Oggetto:** Articolo 8 decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – Surrogazione

L'articolo 8 del D.L. 7/2007, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 40/2007, ha introdotto una nuova disciplina in materia di "portabilità" dei mutui e degli altri contratti ivi indicati, concessi da intermediari bancari e finanziari<sup>1</sup>, con riferimento alla ipotesi di surrogazione per volontà del debitore ai sensi dell'art. 1202 del c.c..

In sede di prima applicazione, sono stati segnalati da parte di alcuni Uffici dubbi interpretativi in relazione a due distinti profili: il primo, di matrice civilistica, concerne il reale significato sotteso alla locuzione "senza formalità", contenuta al comma 2, e riferita agli annotamenti di surrogazione; il secondo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, l'individuazione del corretto trattamento tributario applicabile agli stessi annotamenti.

Per quanto attiene il primo aspetto, si evidenzia che il secondo periodo del comma 2 della citata norma prevede, come accennato, che l'annotamento di surrogazione, da eseguire in margine all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2843 c.c., possa essere richiesto al conservatore, *"...senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata."*

---

<sup>1</sup> Cfr. anche art. 13, comma 8 – *quaterdecies* del citato d.l. 7/07 conv. in l. 40/07, per i finanziamenti concessi dagli enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Ai fini della corretta individuazione della *ratio* sottesa alla predetta locuzione, non può non tenersi conto che l'espressione "...senza formalità..." - comunque connessa alla espressa previsione della presentazione di una specifica richiesta di annotamento di surrogazione, corredata dall'allegazione del relativo titolo - lascia trasparire l'intento del Legislatore, nell'ottica generale di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, di introdurre una nuova ipotesi di formalità eseguibile d'ufficio, analogamente a quanto avviene per l'iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente (cfr. art. 2834 c.c.), per la trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento (cfr. art. 2647 c.c.) ovvero - nell'ambito delle formalità accessorie - per le annotazioni previste dall'articolo 113-ter disp. att. c.c..

In tal senso, quindi, si ritiene che la locuzione "*senza formalità*" sia stata utilizzata in senso "atecnico", posto che l'annotazione costituisce essa stessa - *stricto iure* - una formalità, eseguita dal conservatore sulla base della presentazione di una nota (*rectius*: domanda) e di un titolo idoneo. In considerazione del fatto che la disposizione in esame richiede espressamente l'allegazione della copia autentica del titolo, l'espressione "*senza formalità*" non può che riferirsi alla nota, che, pertanto, dovrà essere predisposta "d'ufficio" dal conservatore.

Per quanto riguarda invece l'allegazione (*rectius*: presentazione) del titolo, l'articolo 8 del d.l. 7/2007 non evidenzia contenuti innovativi rispetto alla disciplina del codice; in relazione ai requisiti formali del titolo devono, quindi, ritenersi applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2835 e 2836 del codice civile.

La formulazione dell'articolo 8 citato ricalca, sostanzialmente, quella dell'articolo 2821 c.c., il quale prevede che la concessione dell'ipoteca possa farsi per "...atto pubblico o scrittura privata..."; ove peraltro se il titolo per l'iscrizione - e per l'annotazione, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 2843 c.c. - risulti da una scrittura privata, la sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi del richiamato articolo 2835 c.c..

Sotto altro profilo, peraltro, si richiama l'attenzione degli uffici sull'esigenza di curare la tempestiva esecuzione delle formalità in esame, atteso il valore costitutivo che l'art. 2843 c.c., secondo comma, attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca, che in tal senso configura un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo.

In relazione ai dubbi concernenti il trattamento fiscale, si osserva innanzitutto che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che la surrogazione per volontà del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Il comma 4-*bis*, prevede invece che per l'annotamento di surrogazione di cui al comma 2, non si applicano né l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell'art. 15 dello stesso D.P.R. 601/73.

Ora, tenendo conto che nella elencazione dei tributi operata dall'art. 15 del D.P.R. 601/73 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui all'art. 19 del D. Lgs. 347/90, si ritiene che le formalità di surrogazione in parola siano assoggettabili al seguente trattamento tributario:

- a) esenzione dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo;
- b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva formulazione – con particolare riferimento al trattamento tributario applicabile previsto dal comma 4-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione) – è entrata in vigore in data **3 aprile 2007**.

Si invitano le Direzioni Regionali a vigilare sulla puntuale e corretta applicazione, da parte degli Uffici, delle indicazioni contenute nella presente nota.

Mario Picardi  
*F. to Mario Picardi*



## CIRCOLARE N. 9/2007

**PROT. n. 49267**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agencia

**OGGETTO:** Articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, "Portabilità del mutuo; surrogazione" - Primi chiarimenti

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

Roma, 21 giugno 2007

FIRMA: Mario Picardi

N. pagine complessive: 7 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

### **1. Premessa**

L'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contiene disposizioni in materia di "portabilità" dei mutui, aperture di credito e altri contratti di finanziamento concessi da intermediari bancari e finanziari, in relazione all'esercizio della facoltà di surrogazione per volontà del debitore di cui all'art. 1202 del codice civile. Tali disposizioni, peraltro, ai sensi dell'art. 13, comma 8-*quaterdecies*, trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

In sede di prima applicazione, sono stati segnalati da parte di alcuni Uffici provinciali di questa Agenzia dubbi interpretativi in relazione a due distinti profili: il primo, di matrice civilistica, concerne il reale significato attribuibile alla locuzione "*senza formalità*", contenuta al comma 2, ai fini di una corretta pubblicità immobiliare delle annotazioni di surrogazione; il secondo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, l'individuazione del corretto trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità di annotazione di cui trattasi (ovviamente riferito ai soli tributi di competenza di questa Agenzia).

## **2. La surrogazione per volontà del debitore: profili civilistici**

Come è noto, la surrogazione è una forma di successione nel diritto di credito che determina il subingresso di un terzo nei diritti del creditore verso un debitore, per effetto dell'adempimento di un'obbligazione.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza ravvisano nella surrogazione una vicenda traslativa del credito, posto che, a seguito del pagamento, il surrogato subentra nella posizione giuridica del creditore (originario) soddisfatto.

La figura della surrogazione ruota quindi intorno al pagamento: vi è un *favor* del legislatore in relazione all'evento "adempimento", sia nell'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato direttamente da parte di un terzo (surrogazione per volontà del creditore e surrogazione legale) sia nell'ipotesi, che qui interessa, in cui il pagamento venga effettuato dal debitore stesso con provvista acquisita presso un terzo (surrogazione per volontà del debitore).

La funzione pratica della surrogazione è sostanzialmente quella di assicurare al terzo adempiente o mutuante, il recupero di quanto corrisposto con la possibilità di avvalersi delle stesse azioni, privilegi e garanzie del creditore originario, anche con effetto contro i terzi garanti del debitore.

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 1201 e seguenti del codice civile, i quali prevedono tre forme di surrogazione, a seconda che essa avvenga per volontà del creditore, per volontà del debitore o per legge.

In particolare, la surroga per volontà del debitore (o "surroga per prestito") – a cui si riferisce l'art. 8 del D.L. 7/2007 in esame - è quella che il debitore, indipendentemente dalla volontà del creditore soddisfatto, dispone in favore di un terzo dal quale abbia preso a mutuo la somma destinata al pagamento del debito, sostituendolo nei diritti del creditore originario (cfr. art. 1202 c.c.).

La surrogazione si perfeziona con il pagamento eseguito a favore di quest'ultimo ed è immediatamente efficace nei confronti del terzo surrogato.

In altri termini, nel pagamento con surrogazione si ha successione nella garanzia ipotecaria a favore del terzo che ha reso possibile al debitore il pagamento del debito al creditore originario.

La funzione tipica dell'istituto, secondo la giurisprudenza, è quella di riequilibrare la situazione che si è venuta a creare a seguito del depauperamento del *solvens* e del conseguente arricchimento dell'*accipiens*, assicurando al soggetto che ha reso possibile l'adempimento al debitore - nell'ipotesi di cui all'articolo 1202 c.c. - il recupero della prestazione erogata (cfr., in tal senso, Cass. civ., 23 novembre 2004, n. 22057).

Perché si verta nell'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, è necessaria la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra il mutuo contratto dal debitore per acquisire la disponibilità della somma destinata ad estinguere il debito e il pagamento del debito stesso; da qui la necessità, ai fini della piena efficacia della surrogazione ex art. 1202 c.c., che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanza venga menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme con cui è stato effettuato il pagamento (in surrogazione).

L'art. 1202 c.c., inoltre, sempre ai fini della efficacia della surrogazione, prevede che sia il contratto di mutuo fra il *solvens* e il debitore che la quietanza dell'*accipiens* risultino da atto avente data certa.

Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riferibili alla competenza di questa Agenzia, sembra opportuno evidenziare che l'art. 2843 del codice civile prevede, tra l'altro, che la trasmissione dell'ipoteca per surrogazione si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca stessa.

Poiché tale annotazione in base a quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 2843 c.c. - *"...la trasmissione...dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita..."* - assume valore costitutivo, la formalità di annotazione si attegga ad elemento integrativo "necessario" ed indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2003, n. 4137).

### ***3. La surrogazione prevista dall'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7: corretta attuazione della pubblicità immobiliare***

Il primo comma dell'art. 8 in esame prevede che in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1202 del codice civile (cioè l'esercizio della facoltà di surrogazione). Nella prima parte del comma 2, viene invece precisato

che nella specifica ipotesi di surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali che assistono il credito surrogato<sup>1</sup>.

Il secondo periodo dell'art. 8, comma 2, del D.L. 7/2007 prevede, come accennato, che l'annotamento (*rectius*: annotazione) di surrogazione, da eseguire a margine dell'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2843 c.c., possa essere richiesto al conservatore, *"...senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata."*

Ai fini della corretta individuazione della *ratio* sottesa alla predetta locuzione, non può non tenersi conto che l'espressione *"...senza formalità..."* - comunque connessa alla espressa previsione della presentazione di una specifica richiesta di annotazione di surrogazione, corredata dall'allegazione del relativo titolo - lascia trasparire l'intento del Legislatore, nell'ottica generale di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, di introdurre una nuova ipotesi di formalità eseguibile d'ufficio, analogamente alla iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente (cfr. art. 2834 c.c.), alla trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento (cfr. art. 2647 c.c.) ovvero - nell'ambito delle formalità accessorie - alle annotazioni previste dall'articolo 113-*ter* disp. att. c.c..

In tal senso, quindi, si ritiene che la predetta locuzione *"senza formalità"* sia stata utilizzata in senso *"atecnico"*, posto che l'annotazione costituisce essa stessa - *stricto iure* - una formalità, eseguita dal conservatore sulla base della presentazione di una nota (*rectius*: domanda) e di un titolo idoneo.

Considerato, dunque, che la disposizione in esame prevede espressamente l'allegazione della copia autentica del titolo, l'espressione *"senza formalità"* non può che esprimere la volontà del Legislatore - sempre ispirata all'esigenza di alleggerire ove possibile gli oneri in capo al contraente-consumatore - di evitare al soggetto

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si sottolinea che la disposizione in esame mentre rispetto al rapporto di finanziamento (originario) oggetto di estinzione si riferisce non soltanto al mutuo, ma anche a tutte le altre forme di finanziamento (erogate da intermediari bancari e finanziari), per quanto concerne il finanziamento finalizzato ad estinguere quello originario, fa riferimento soltanto al contratto di mutuo (cfr. in tal senso l'art. 1202 c.c., espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 8 in esame, nonché il comma 2 dell'art. 8, il quale dispone che *"...il mutuante surrogato subentra nelle garanzie..."*).



interessato la presentazione (compilazione) di una nota (nella specie domanda di annotazione), la quale, pertanto, dovrà essere predisposta "d'ufficio" dal conservatore.

Per quanto riguarda, invece, l'allegazione (*rectius*: presentazione) del titolo, la norma in esame non evidenzia contenuti innovativi rispetto alla vigente disciplina codicistica; per l'annotazione di cui trattasi, dunque, le modalità di allegazione e i requisiti formali del titolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2843, terzo comma, sono quelli delineati dagli articoli 2835 e 2836 del codice civile (che prevedono quale requisito minimo di forma, l'atto pubblico ovvero la scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente).

La formulazione dell'articolo 8 citato, d'altra parte, ricalca sostanzialmente quella dell'articolo 2821 c.c., il quale prevede che la concessione dell'ipoteca possa farsi per "...atto pubblico o scrittura privata..."; ove peraltro il titolo per l'iscrizione – e per l'annotazione, sempre in base al disposto del terzo comma dell'articolo 2843 c.c. – risulti da una scrittura privata, la sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi del richiamato articolo 2835 c.c..

In tale prospettiva, quindi, il requisito della data certa richiesto dall'art. 1202, comma 2, n. 1), c.c. (con riferimento sia all'atto di mutuo stipulato per l'estinzione del debito, sia alla quietanza rilasciata dal creditore originario) è connaturato alla forma qualificata prevista per l'eseguibilità della formalità ipotecaria di annotazione.

Per quanto attiene invece gli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1202 c.c., come accennato al paragrafo precedente, si evidenzia quanto segue:

- a) nell'atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto "finanziatore" deve essere espressamente indicata la specifica destinazione della somma mutuata (cioè la finalità estintiva dell'originario finanziamento)<sup>2</sup>;
- b) nella quietanza rilasciata dall'originario creditore deve essere fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento all'*accipiens* (cioè occorre che nella quietanza sia espressamente evidenziato il collegamento tra il pagamento con

---

<sup>2</sup> Si rileva in proposito che la fattispecie pare configurare una tipica ipotesi di "mutuo di scopo", nel quale chi riceve la sovvenzione si obbliga specificamente anche a realizzare lo scopo previsto, in vista del quale sono riconosciute particolari agevolazioni, e per il quale, quindi, l'adempimento dello scopo assume carattere prevalente nel rapporto con l'istituto mutuante.



efficacia estintiva del credito originario – ma non delle garanzie accessorie - e il nuovo mutuo).

Poiché tali elementi, per espressa previsione normativa, costituiscono requisiti essenziali di efficacia della surrogazione per volontà del debitore, la presenza degli stessi è da ritenere condizione necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie come “surrogazione per volontà del debitore” ex art. 1202 c.c., del conseguimento della relativa piena efficacia, nonché del riconoscimento del trattamento tributario di favore che l'art. 8 del D.L. 7/2007 accorda alla peculiare fattispecie in parola.

In altri termini, ai fini dell'eseguibilità dell'annotazione di cui trattasi e dell'applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario<sup>3</sup> e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l'estinzione di un precedente finanziamento.

Si ritiene, peraltro, che i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) potrebbero risultare o da un unico atto o da atti distinti e separati, purché nel rispetto dei requisiti di forma normativamente previsti. In tal ultimo caso, si verterà in una ipotesi di titolo “composito”, formato da due atti distinti, ma inscindibili sotto il profilo sostanziale, entrambi necessari ai fini della effettiva configurabilità della peculiare ipotesi di surrogazione disciplinata dall'art. 1202 c.c. e della eseguibilità dell'annotazione (nuovo atto di mutuo finalizzato al pagamento del primo creditore e atto di quietanza in cui l'*accipiens*, primo creditore, richiami la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento).

Si segnala, infine, l'opportunità che l'annotazione di cui trattasi - che deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore sulla base della presentazione, da parte del soggetto interessato, del titolo (come sopra individuato e definito) e di una semplice richiesta scritta – sia effettuata con l'espressa indicazione del *nomen iuris* “*Surrogazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 7/2007*”, utilizzando il codice atto generico “800”.

Sotto altro profilo, peraltro, si richiama l'attenzione degli uffici sull'esigenza di curare con la massima tempestività l'esecuzione delle formalità in esame, atteso il

---

<sup>3</sup> Recante, come precisato, l'espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento.

sottolineato valore costitutivo che l'art. 2843 c.c., secondo comma, attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca.

***4. La surrogazione prevista dall'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7: trattamento fiscale applicabile alla formalità di annotazione (relativamente ai tributi di competenza di questa Agenzia)***

Con riferimento alle richieste di chiarimenti sul corretto trattamento tributario applicabile alle formalità in parola, si osserva innanzitutto che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che la surrogazione per volontà del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Il comma 4-*bis* prevede, invece, che per l'annotazione di surrogazione di cui al comma 2 non si applicano né l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 601/73, né le imposte indicate nell'art. 15 dello stesso decreto.

Ora, tenendo conto che nella elencazione dei tributi operata dall'art. 15 del D.P.R. 601/73 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui all'art. 19 del D. Lgs. 347/90, si ritiene che, per effetto di quanto espressamente disposto dal comma 4-*bis* in commento, alle formalità di annotazione in parola torni applicabile il seguente trattamento tributario:

- a) esenzione dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo;
- b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva formulazione – con particolare riferimento al trattamento tributario applicabile previsto dal comma 4-*bis* (aggiunto dalla legge di conversione) – è entrata in vigore in data 3 aprile 2007.

I Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali sono chiamati al puntuale rispetto delle indicazioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la loro applicazione.

*(fine)*

# Articolo 9

## Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

### Sommario

- ❖ **Il testo dell'articolo 9**
- ❖ **Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico sullo stato di adozione dei decreti attuativi**

## Art. 9.

### Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica *o su supporto informatico*, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese *ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge*, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali *individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo*, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, *ove sussistano i presupposti di legge*, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto *di cui al comma 7, primo periodo*.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

UFFICIO LEGISLATIVO

### ***“Attuazione art. 9 della L. 40/2007 – Modello comunicazione unica per la nascita dell’impresa.”***

L’art. 9 del d.l. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla l. 40/2007) introduce una rilevante semplificazione per l’avvio dell’attività d’impresa.

Tutte le comunicazioni precedentemente rese per l’iscrizione al registro delle imprese a fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA sono sostituite da una “comunicazione unica” che l’imprenditore fa al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, per via telematica o su supporto informativo. Dal momento della presentazione l’imprenditore può dare immediato avvio alla propria attività.

Il modello da utilizzare per questa “comunicazione unica” è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quelli per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e del lavoro.

Tale decreto, oltre all’approvazione del modello di comunicazione unica previsto dall’art. 9, comma 7, della legge 40/2007, prevede che le specifiche tecniche del formato elettronico per le domande al Registro delle imprese e al REA siano pubblicate nel sito del Ministero dello sviluppo economico mentre le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d’impresa relativamente all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL sono individuate dagli stessi enti e pubblicati sul loro sito.

Le specifiche tecniche ed i formati di cui sopra sono adottati sentito il CNIPA.

Con decreto, invece, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e del lavoro, sono individuate le regole tecniche per la presentazione dei modelli per via telematica.

I testi dei due decreti interministeriali sono stati concertati e definiti tra le Amministrazioni interessate l’11 luglio u.s. ed al momento è in corso la raccolta delle firme dei Ministri.

# **Articolo 10**

## **Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche**

### **Sommario**

- ❖ Il testo dell'articolo 10**
- ❖ Andamento prezzi**
- ❖ Dati su nuove imprese**

## Art. 10.

### Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare *allo sportello unico del comune, laddove esiste*, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. *Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.* Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale *previsti dalle normative regionali*. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica *non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.*
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. *All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province".* Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione" e' sostituita *dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attivita'"* e le parole da: "e per la limitazione" a:

"del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.

5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";

c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attivita'".

5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppreso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.

5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".

5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a



euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".

5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche' le modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.


6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente: "L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi."

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione di traffico"".

## Parrucchiere




**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Il costo del taglio dei capelli per donna è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

## Barbiere




**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Il costo del taglio dei capelli per uomo è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

## Estetista




**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Il costo dell'estetista è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di esercenti distribuiti tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

## Autoscuole



**Fonte:** Istat, indagine sui prezzi al consumo.

Il costo delle lezioni di guida è rilevato dall'Istat nell'ambito dell'indagine mensile sui prezzi al consumo, su un campione di autoscuole distribuite tra i capoluoghi di provincia. La rilevazione è svolta a cadenza trimestrale.

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

# Nuove iscrizioni al Registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. nel periodo luglio 2006-giugno 2007

## Autoscuole

LUGLIO 2006 - GIUGNO 2007												
lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
19	12	20	18	11	19	31	26	24	23	20	20	243

## Parrucchieri e barbieri

LUGLIO 2006 - GIUGNO 2007												
lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
357	288	328	390	375	321	524	469	424	356	375	293	4500

## Trattamenti estetici

LUGLIO 2006 - GIUGNO 2007												
lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
193	150	156	222	186	163	235	191	189	193	207	147	2232

## Servizi di pulizia

LUGLIO 2006 - GIUGNO 2007												
lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	TOT
189	132	140	228	218	174	343	354	439	430	370	343	3360

*Lo sfondo colorato indica il periodo di decorrenza del provvedimento.*

<b>Totale imprese attive al 30 giugno 2007</b>	<b>Unità</b>
<b>Autoscuole</b>	<b>4.729</b>
<b>Parrucchieri e barbieri</b>	<b>100.701</b>
<b>Trattamenti estetici</b>	<b>23.303</b>
<b>Servizi di pulizia</b>	<b>31.119</b>

# Articolo 11

## Misure per il mercato del gas

### Sommario

- ❖ **Il testo dell'articolo 11**
- ❖ **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007**

## **Art. 11.**

### Misure per il mercato del gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, *nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori*, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui *al primo periodo del* comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.



# Articolo 13

## Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari

### Sommario

❖ **Il testo dell'articolo 13**

❖ **Provvedimenti attuativi Agenzia del territorio**

- Decreto 23 maggio 2007 "Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio, del registro delle comunicazioni ..."
- Provvedimento 25 maggio 2007 "Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies ..." – Allegato A – Allegato B

❖ **Circolare n° 5 dell'Agenzia del territorio del 01.06.2007**

❖ **Lettera della D.G.A.M.T.C. all'ABI in data 20.06.2007**

Estratto dall' art. 13.

“....Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. ...”

*8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.*

*8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.*

*8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.*

*8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.*

*8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies.*

*8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e' necessaria l'autentica notarile.*

*8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.*

*8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

*8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.*

## **Decreto interdirigenziale 23 maggio 2007**

**Istituzione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell’Agenzia del Territorio del registro delle comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**

IL DIRETTORE

dell’Agenzia del Territorio

di concerto con

IL CAPO

del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

del Ministero della Giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 64 che ha istituito l’Agenzia del Territorio;

visto lo statuto dell’Agenzia del Territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 agosto 2001, n. 193;

visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, che prevede un nuovo procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, sulla base di apposite comunicazioni, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari, attestanti la data di estinzione dell’obbligazione;

vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”, ed in particolare l’articolo 19, comma 1, che prevede che il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice della amministrazione digitale”;

considerata la necessità di istituire un nuovo registro per le comunicazioni di cui all’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge

2 aprile 2007, n. 40, le cui modalità di trasmissione verranno disciplinate con il provvedimento direttoriale previsto dall'articolo 13, comma 8-octies, del medesimo decreto;

DECRETA:

### **Articolo 1**

*(Registro delle comunicazioni)*

1. E' istituito presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare, verificata la conformità delle comunicazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 8-octies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni.

3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all'ordine di ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare, nonché l'anno di iscrizione dell'ipoteca cui la comunicazione è riferita, la denominazione ed il codice fiscale della società o ente nel cui nome e' stata trasmessa, la data di estinzione dell'obbligazione, nonché le annotazioni di cui al successivo articolo 3.

4. Il registro delle comunicazioni è costituito su supporti informatici e può essere conservato anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare.

### **Articolo 2**

*(Conservazione delle comunicazioni)*

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione.

2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono essere conservate anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente.

### **Articolo 3**

*(Annotazioni nel registro delle comunicazioni)*

1. Verificate le condizioni di cui all'articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare procede, nel termine prescritto, alla cancellazione dell'ipoteca mediante annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione.
2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 8-novies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

### **Articolo 4**

*(Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni)*

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare consente l'ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia richiesta.
2. L'Agenzia del Territorio garantisce inoltre la conoscibilità delle comunicazioni di estinzione dell'obbligazione e delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di "ispezioni ipotecarie" di cui al numero 2 della tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato, da ultimo, dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

### **Articolo 5**

*(Pubblicazione)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 23 maggio 2007

Il Direttore  
dell'Agenzia del Territorio

F.to Mario Picardi

Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
del Ministero della Giustizia

F.to Augusta Iannini

## **AGENZIA DEL TERRITORIO**

**Provvedimento 25 maggio 2007**

**Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, comma 8-octies, che prevede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio per la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della amministrazione digitale";

DISPONE:

### **Articolo 1**

*(Soggetti obbligati alla comunicazione)*

1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è trasmessa al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dove è iscritta l'ipoteca dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo.

### **Articolo 2**

*(Contenuto della comunicazione)*

1. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonché del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalità del sottoscrittore e l'indicazione dell'atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell'ipoteca iscritta, la data di estinzione dell'obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore di ipoteca presente nell'iscrizione ipotecaria.

### **Articolo 3**

*(Trasmissione telematica della comunicazione)*

1. La trasmissione della comunicazione è effettuata con modalità telematiche.
2. Le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007, nonché la data dalla quale tale modalità di trasmissione verrà resa obbligatoria saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.

### **Articolo 4**

*(Regime transitorio)*

1. Fino all'attivazione del regime di obbligatorietà di cui al comma 2 dell'articolo 3, la comunicazione è redatta su supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato "A" del presente provvedimento.
2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento, depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Detto documento, contenente l'elencazione delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del creditore ovvero da altra persona munita di idonei poteri e depositato in forma autentica, anche con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovrà essere sostituito in caso di variazione di uno o più soggetti incaricati. La verifica della legittimazione dei soggetti sottoscrittori verrà effettuata sulla base dell'ultimo documento depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
3. In mancanza del deposito preventivo, presso il competente servizio di pubblicità immobiliare, del documento contenente l'elenco delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, quest'ultima dovrà essere corredata dalla documentazione, in forma autentica, anche con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'abilitazione a sottoscrivere la comunicazione.
4. I file contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale.
5. Fino alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato "B" del presente provvedimento.
6. La sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato "B" deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.
7. Qualora un soggetto sottoscriva più comunicazioni da trasmettere contestualmente ad uno stesso servizio di pubblicità immobiliare, l'autenticazione della sottoscrizione di cui al comma precedente può essere sostituita dall'autenticazione, nelle medesime forme, della sottoscrizione di

un apposito elenco, da presentare unitamente alle comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con indicazione degli estremi delle formalità cui si riferiscono.

8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al presente provvedimento è inefficace ai fini della cancellazione di cui all'articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, ed è pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà formale comunicazione della irricevibilità al creditore.

9. La comunicazione è trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

## **Articolo 5**

*(Pubblicazione)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 25 maggio 2007

F.to il Direttore dell'Agenzia  
Mario Picardi




## ALLEGATO A

### **SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA ATTESTANTE LA DATA DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE**

Le comunicazioni su supporto informatico devono essere memorizzate su CD-ROM in uno o più file in formato PDF/A (ISO 19005-1).

Ciascun file può contenere una o più comunicazioni, fino ad un massimo di 100, conformi al modello denominato "*Comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione sottoscritta con firma digitale*" e dovrà essere sottoscritto mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato presso il CNIPA ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Tale firma dovrà essere conforme alle regole tecniche vigenti (DPCM 13/01/2004) e alla Deliberazione CNIPA n. 4/2005 ed in particolare alla specifica RFC 2315 (PKCS7 ver. 1.5) di cui al comma 1 dell'articolo 12 della citata Deliberazione CNIPA.



agenzia del  
**at** Territorio

## Comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione

(ai sensi dell'art. 13, comma 8-septies, del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007)

### Dati dell'ipoteca

Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio di Pubblicità Immobiliare<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Data di iscrizione \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Reg. gen. / Reg. part.<sup>(2)</sup> \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

Dati del datore di ipoteca<sup>(3)</sup> C.F. \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) Data di nascita \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

Denominazione \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ )

### Data di estinzione dell'obbligazione

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

### Dati del creditore

Denominazione \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) C.F. \_\_\_\_\_

Elezione di domicilio<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_

Denominazione creditore originario se diverso<sup>(5)</sup>:  
\_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) C.F. \_\_\_\_\_

Variatione del creditore risultante da :  annotazione all'ipoteca<sup>(6)</sup>  altri atti<sup>(7)</sup>

Persona addetta o preposta alla sottoscrizione della comunicazione<sup>(8)</sup>:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Estremi del documento di abilitazione<sup>(9)</sup> \_\_\_\_\_  allegato  depositato

### Dati del debitore cui è stata rilasciata la quietanza

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_


### Data e Firma

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Firma<sup>(10)</sup> \_\_\_\_\_  
gg mm aaaa

Spazio riservato all'autenticazione della firma<sup>(11)</sup>

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare la circoscrizione territoriale ovvero la sezione staccata nell'ambito del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio competente (ad es. Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma1 oppure Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia). L'elenco dei servizi di pubblicità immobiliare, con riferimento a ciascun comune e alle relative province, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) nel menù "Servizi".
- (2) Indicare i numeri di registro generale e particolare.
- (3) In presenza di più soggetti datori di ipoteca è sufficiente indicare i dati anagrafici del primo.
- (4) Domicilio ovvero altro recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio.
- (5) Riportare la denominazione del creditore originario come risultante dall'ipoteca.
- (6) Barrare la casella qualora la variazione risulti da annotazioni regolarmente eseguite a margine dell'ipoteca originaria, come ad esempio nel caso delle cessioni o delle surrogazioni.
- (7) Barrare la casella qualora le modifiche che abbiano interessato la denominazione del creditore originario sono dovute, per esempio, ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, variazione di ragione sociale.
- (8) È il soggetto ufficialmente incaricato dal creditore alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.
- (9) Sono gli estremi del documento allegato o depositato presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio interessato (barrare la casella corrispondente) dal quale risulta l'abilitazione del soggetto a sottoscrivere la comunicazione.
- (10) Firma leggibile della persona addetta o preposta alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.
- (11) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



## Dati dell'ipoteca

Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_

Servizio di Pubblicità Immobiliare<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Data di iscrizione \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Reg. gen. / Reg. part.<sup>(2)</sup> \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

## Dati del datore di ipoteca<sup>(3)</sup>

C.F. \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) Data di nascita \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

Denominazione \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ )

## Data di estinzione dell'obbligazione

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
gg mm aaaa

## Dati del creditore

Denominazione \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) C.F. \_\_\_\_\_

Elezione di domicilio<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_

Denominazione creditore originario se diverso<sup>(5)</sup>:  
\_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ) C.F. \_\_\_\_\_

Variazione del creditore risultante da :  annotazione all'ipoteca<sup>(6)</sup>  altri atti<sup>(7)</sup>

Persona addetta o preposta alla sottoscrizione della comunicazione<sup>(8)</sup>:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Estremi del documento di abilitazione<sup>(9)</sup> \_\_\_\_\_  allegato  depositato

## Dati del debitore cui è stata rilasciata la quietanza

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare la circoscrizione territoriale ovvero la sezione staccata nell'ambito del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio competente (ad es. Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma1 oppure Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia). L'elenco dei servizi di pubblicità immobiliare, con riferimento a ciascun comune e alle relative province, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) nel menù "Servizi".
- (2) Indicare i numeri di registro generale e particolare.
- (3) In presenza di più soggetti datori di ipoteca è sufficiente indicare i dati anagrafici del primo.
- (4) Domicilio ovvero altro recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio.
- (5) Riportare la denominazione del creditore originario come risultante dall'ipoteca.
- (6) Barrare la casella qualora la variazione risulti da annotazioni regolarmente eseguite a margine dell'ipoteca originaria, come ad esempio nel caso delle cessioni o delle surrogazioni.
- (7) Barrare la casella qualora le modifiche che abbiano interessato la denominazione del creditore originario sono dovute, per esempio, ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, variazione di ragione sociale.
- (8) È il soggetto ufficialmente incaricato dal creditore alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.
- (9) Sono gli estremi del documento allegato o depositato presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio interessato (barrare la casella corrispondente) dal quale risulta l'abilitazione del soggetto a sottoscrivere la comunicazione.



## CIRCOLARE N. 5

**PROT. n. 43543**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agencia

**OGGETTO:** Cancellazione di ipoteche ex art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Primi chiarimenti operativi.

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali, Sezioni staccate del Servizio di Pubblicità Immobiliare

Roma, 1° giugno 2007

FIRMA: Mario Picardi

N. pagine complessive: 8 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

### 1. PREMESSA

Come è noto, le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, hanno introdotto nell'ordinamento norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia, in primo luogo, che le suddette disposizioni si applicano esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con i soggetti sopra menzionati, con esclusione quindi, a titolo esemplificativo, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti diversi da quello di mutuo, ovvero a favore di creditori diversi da quelli specificatamente individuati nelle disposizioni di cui trattasi.

Per quanto attiene, inoltre, l'ambito "oggettivo" della nuova disciplina, occorre premettere che il procedimento di cancellazione di cui trattasi è applicabile unicamente alle "cancellazioni totali" e non anche alle restrizioni di ipoteca (ancorché

riferibili all'avvenuto adempimento da parte di soggetti obbligati per quote del mutuo originario).

Si precisa che, ai sensi del comma 8-duodecies dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007, le disposizioni in esame trovano applicazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi dal 2 giugno 2007.

Le disposizioni di semplificazione di cui al decreto legge n. 7/2007 si applicano, ai sensi del successivo comma 8-terdecies, anche ai mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso.

## **2. PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE**

L'Agenzia ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, con due distinti provvedimenti, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 29 maggio 2007.

Con il provvedimento 25 maggio 2007 – emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio ai sensi del comma 8-octies dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007 – sono state disciplinate le modalità di trasmissione ai Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali, a cura dei creditori individuati dal comma 8-sexies e 8-quaterdecies dello stesso art. 13, o da soggetti da questi addetti o preposti, della comunicazione attestante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

Le modalità di trasmissione sono state determinate in modo da garantire la provenienza della comunicazione di cui trattasi dal creditore o da soggetti da questi addetti o preposti a qualsiasi titolo.

Il provvedimento 25 maggio 2007 ha previsto l'invio della comunicazione di cui trattasi con modalità telematiche, in regime di facoltatività, a partire dal 15 ottobre 2007, rimandando ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 30

settembre 2007, la definizione delle procedure e delle specifiche tecniche nonché la fissazione della data dalla quale la trasmissione telematica verrà resa obbligatoria.

In fase di prima applicazione, la trasmissione delle comunicazioni avverrà su supporto informatico con sottoscrizione dei relativi file con firma digitale. Peraltro, per venire incontro alle difficoltà di adeguamento tecnico-organizzativo segnalate da Associazione rappresentativa degli operatori interessati, ai soggetti che comunichino l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità testè illustrate è consentita, fino alla data del 4 luglio 2007, la presentazione delle stesse in forma cartacea.

Al provvedimento 25 maggio 2007 sono allegati i modelli da utilizzare per l'invio delle comunicazioni in parola, sia su supporto informatico che in forma cartacea, nel sopradescritto periodo transitorio.

Con decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 - emanato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia - è stato istituito un nuovo registro afferente i servizi ipotecari, contenente le informazioni inerenti le comunicazioni di cui al comma 8-septies dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007, meglio precisate all'art. 1, comma 3, del decreto interdirigenziale sopra citato.

La tenuta e l'aggiornamento del suddetto registro delle comunicazioni avviene attraverso procedure informatiche. Peraltro, nelle more della costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi giornalieri ottenuti a stampa dai dati acquisiti sugli archivi informatici, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare.

Parimenti, nel periodo transitorio, le comunicazioni pervenute su supporto informatico saranno stampate in ufficio ed inserite in appositi volumi, previa verifica della firma digitale e attestazione di conformità del documento stampato all'originale da parte del Conservatore.



### 3. CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE

Ai sensi dell'art. 13, comma 8-decies, del decreto legge n. 7/2007, decorso il termine di trenta giorni dalla estinzione dell'obbligazione, attestata dalla comunicazione del creditore, il Conservatore – accertata la trasmissione della comunicazione stessa secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 nonché l'assenza di una comunicazione di permanenza dell'ipoteca – procede, entro il giorno successivo, alla cancellazione dell'ipoteca.

Al riguardo si osserva che i commi 8-sexies e seguenti dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007, introdotti dalla legge di conversione n. 40/2007, al di là delle espressioni utilizzate, hanno introdotto una nuova ipotesi di perenzione delle ipoteche in argomento: una perenzione correlata all'avvenuta estinzione dell'obbligazione. La situazione delinea una ipotesi di perenzione legale alternativa, "in deroga all'art. 2847 del codice civile", rispetto a quella "ordinaria" prevista dallo stesso articolo del codice civile che si compie con il decorso del ventennio dalla data di iscrizione (in difetto, ovviamente, di rinnovazione).

Nel caso di specie, l'estinzione dell'obbligazione, oltre a determinare l'estinzione dell'ipoteca sotto il profilo sostanziale (cioè come garanzia reale dell'obbligazione), produce anche l'estinzione della sua efficacia come "iscrizione ipotecaria".

Così delineata la natura giuridica della nuova fattispecie estintiva introdotta dal decreto in esame, non v'è dubbio che il termine "cancellazione" rinvenibile nella seconda parte della disposizione sia da ritenere utilizzato secondo una accezione diversa, quanto agli aspetti procedurali, da quella attribuita nell'ambito del sistema di pubblicità immobiliare vigente.

Le considerazioni sopra formulate portano, quindi, ad attribuire alla "cancellazione" in esame funzione di pubblicità notizia, con cui viene resa conoscibile nei confronti dei terzi l'estinzione o, comunque, l'avvenuta perenzione "speciale" introdotta dallo stesso decreto (ciò anche per evitare che il permanere dell'ipoteca, sebbene non più afflittiva, rappresenti comunque un elemento di disturbo per la corretta circolazione dei beni immobili).

Pertanto, il nuovo procedimento non comporta la redazione di una nota e si esaurisce esclusivamente con gli adempimenti prescritti dal decreto interdirigenziale 23 maggio 2007. Parimenti, esso non contempla, in via meramente esemplificativa, l'effettuazione della materiale annotazione a margine dell'ipoteca, prevista dall'art. 2886, comma 2, del codice civile, che ha perso la sua efficacia precettiva per la fattispecie in esame anche per effetto dell'art. 13, comma 8-duodecies, del decreto legge n. 7/2007; il procedimento si conclude, quindi, con gli adempimenti prescritti dall'art. 3, comma 1, del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 mediante l'annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la corrispondente comunicazione della quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione.

Quanto agli aspetti fiscali, si evidenzia che la cancellazione, della quale trattasi, non è assoggettata al pagamento di tributi.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la cancellazione avviene d'ufficio ed indipendentemente dalla redazione di un'apposita domanda di annotazione in quanto riferita ad un'ipoteca che ha già perso anche la sua efficacia pubblicitaria. Quello del Conservatore è pertanto un atto dovuto da effettuarsi d'ufficio, derivante da un obbligo imposto per legge.

Poiché, peraltro, tale cancellazione d'ufficio avviene, in realtà, nell'interesse del corretto funzionamento del sistema di pubblicità immobiliare - rinvenibile nell'adeguamento dei registri immobiliari al reale stato di fatto, in modo da assicurare la conoscibilità dell'intervenuta perenzione legale anticipata dell'ipoteca - si ritiene assorbente la considerazione che tale interesse, in quanto assimilabile all' "interesse dello Stato" cui fanno riferimento sia l'art. 1 che l'art. 19 del decreto legislativo n. 347/1990, legittimi la non imponibilità dell'annotazione di cui trattasi.

Quanto sopra anche in coerenza con la previsione dell'art. 13, comma 8-septies, del decreto legge n. 7/2007, il quale esclude oneri per il debitore.

#### **4. MODALITA' DI ISPEZIONE E CERTIFICAZIONE DEL NUOVO REGISTRO DI CUI AL DECRETO INTERDIRIGENZIALE 23 MAGGIO 2007.**

La conoscibilità delle comunicazioni inerenti le quietanze attestanti la data di estinzione dell'obbligazione, nonché la conoscibilità dell'avvenuta cancellazione delle relative ipoteche sarà assicurata – a seguito dell'adeguamento dei sistemi informatici – attraverso il servizio informatizzato di "ispezione ipotecaria", anche per via telematica. Le informazioni inerenti l'esistenza di comunicazioni e di conseguenti cancellazioni nell'apposito registro verranno infatti evidenziate nell'elenco sintetico delle formalità, rilasciato a seguito di una ricerca nominativa, per immobile, o incrociata, nonché nella ispezione per nota, di seguito alla iscrizione cui sono riferite.

Fino al momento in cui le informazioni stesse saranno rese disponibili attraverso il servizio informatizzato di "ispezione ipotecaria", è consentita l'ispezione gratuita del registro cartaceo e l'utilizzo, anch'esso gratuito, di una apposita funzione informatica di interrogazione presso ogni Ufficio Provinciale e Sezione staccata di Pubblicità immobiliare, che consentirà di conoscere, attraverso l'inserimento degli estremi di una formalità di iscrizione, se esiste una comunicazione che la riguarda e se la formalità è stata o meno cancellata con le nuove modalità recentemente introdotte.

In coerenza con le previsioni dell'articolo 2673 del codice civile, potrà essere rilasciata, a richiesta, la certificazione delle risultanze del registro relative ad una determinata iscrizione ipotecaria, applicando l'importo previsto al punto 5.3.1 della tabella delle tasse ipotecarie e la relativa imposta di bollo, sulla richiesta e sulla certificazione ovvero copia conforme delle comunicazioni in parola.

#### **5. COMMA 8-NOVIES DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGGE N. 7/2007. PERMANENZA DELL'IPOTECA**

Il comma 8-novies dell'art. 13 del decreto legge n. 7/2007 prevede, come è noto, che *"L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta*

*giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma".*

In sintesi, in presenza di giustificati motivi, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, il creditore comunica al Conservatore la permanenza dell'ipoteca stessa.

Tale comunicazione, in virtù di quanto espressamente previsto dalla disposizione in esame, deve essere effettuata con le modalità previste per la rinnovazione dell'ipoteca e pertanto tramite la presentazione di una apposita nota.

Attesa la testuale previsione normativa – *"...procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca ..."* - tale nota assumerà la forma della domanda di annotazione. Per ciò che attiene le modalità di compilazione della nota (rectius: domanda), si ritiene che per la corretta rappresentazione della fattispecie in esame sia da utilizzare la dicitura "Permanenza dell'ipoteca ex art. 13, comma 8-novies, del D.L. n. 7/2007", con il codice generico 800.

Si ritiene peraltro opportuno precisare che nel quadro "D" della domanda di annotazione il creditore dovrà dichiarare che sussistono giustificate ragioni creditorie per il mantenimento dell'ipoteca.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del combinato disposto del comma 8-novies citato e dell'articolo 2850, secondo comma, del codice civile, alla domanda di annotazione è sufficiente allegare copia della nota di iscrizione originaria.

Poiché il comma 8-novies in esame, pur disponendo che l'annotazione debba essere eseguita entro il giorno successivo alla sua presentazione, prevede che, fino a tale momento, la relativa comunicazione debba essere resa conoscibile ai terzi, i dipendenti uffici provvederanno all'esecuzione della formalità nello stesso giorno della presentazione della domanda di annotazione.



La formalità di annotazione è soggetta al pagamento delle imposte previste dall'art. 14 della Tariffa delle imposte ipotecarie oltre alle tasse ipotecarie ed all'imposta di bollo nella misura dovuta.

Dell'avvenuta presentazione della domanda di annotazione il Conservatore fornisce menzione nel registro delle comunicazioni, come espressamente stabilito dall'art. 3, comma 2, del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, ove riferita ad un'ipoteca per la quale fosse già stata trasmessa la comunicazione attestante la quietanza.

I Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali sono chiamati al puntuale rispetto delle indicazioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la loro applicazione.

*(fine)*